

Imposte contese. Ordinanza della Cassazione sui professionisti e il tributo

Piccoli compensi a terzi non fanno scattare l'Irap

Il modesto importo nega la presunzione sull'attività

Sergio Trovato

Non è soggetto al pagamento dell'Irap il professionista che paghi compensi a terzi, quando si tratta di importi esigui erogati per prestazioni occasionali e marginali. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15113 del 26 giugno 2009.

I giudici di legittimità hanno ritenuto errate le conclusioni contenute nella pronuncia di merito, secondo cui il professionista che corrisponda compensi a terzi, pur in presenza di una non significativa dotazione di beni strumentali, lascia presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione. L'esigua entità

degli importi lascia ragionevolmente presumere, secondo la Cassazione, che si tratti «di erogazioni per prestazioni occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute o altro) e non già compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative».

La Cassazione, con la sentenza 14693 del 23 giugno 2009, ha invece precisato che è sufficiente la presenza di elementi modesti di organizzazione nello svolgimento dell'attività professionale e l'ausilio di un collaboratore non occasionale, anche se a tempo parziale, perché un lavoratore autonomo possa essere assoggettato al pagamento dell'imposta. Per esempio, un avvocato che si avvalga di un dipendente part-time è tenuto a pagare l'Irap. Per l'assoggettamento al tributo è richiesta l'autonoma organizzazione, costituita da impiego di capitali, risorse, beni strumentali e lavoro altrui non occasionale. Dunque,

la presenza di elementi che da soli sono in grado di accrescere la potenzialità reddituale del contribuente. Anche l'ausilio di un solo dipendente part-time, la cui prestazione di lavoro non sia occasionale, è requisito sufficiente a configurare un'attività organizzata.

Un'attività professionale è da ritenere organizzata in presenza di personale dipendente (impiegati, segretarie), collaboratori o tirocinanti, sofisticate attrezzature informatiche e investimenti economici. Questi fattori aggiunti e la qualità dell'organizzazione del lavoro creano valore e garantiscono un miglior risultato al cliente. Ecco perché, per esempio, non paga l'Irap un professionista che eserciti l'attività presso terzi e si avvalga di una struttura organizzativa che fa capo a un altro (Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, seconda sezione, sentenza 2/2008).

Per assoggettare all'Irap un

professionista, però, non è sufficiente che abbia una propria clientela, possa ottenere del credito e possieda un'auto e un telefono cellulare. Questi sono solo gli "elementi minimi" perché si possa qualificare libero professionista. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 6371/2009. Il reddito dei lavoratori autonomi non può essere assoggettato a Irap quando è il risultato solo dell'attività personale. La mancanza di organizzazione può essere dimostrata anche attraverso la documentazione dei costi sostenuti. L'imposta è dovuta quando si è in presenza di un contribuente che eserciti l'attività con un'organizzazione autonoma, costituita da un insieme di capitale, anche se di importo non elevato, e di lavoro, coordinati in modo tale da creare valore aggiunto con un ridotto apporto personale del professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermata l'irrelevanza per l'ingresso in associazione

Apporti «leggeri» con i clienti

Luca De Stefani

Nessuna tassazione per l'apporto gratuito della clientela allo studio associato, anche se questo comporta una diversa divisione degli utili tra gli associati. È questo il chiarimento della risoluzione dell'agenzia delle Entrate 177/E/2009, con la quale è stato confermato l'orientamento espresso nella circolare 8/E/2009.

L'istanza di interpello riguarda la costituzione di un'associazione professionale nella quale non vengono apportati beni e non è

previsto alcun compenso ai professionisti per il loro ingresso nell'associazione e per l'apporto nella stessa delle proprie capacità intellettuali e della propria clientela. Per il conferimento di quest'ultima, però, è prevista una differenziazione nella determinazione delle quote di partecipazione agli utili dell'associazione.

Nella circolare 8/E l'Agenzia aveva già chiarito che non si ha materia imponibile nel caso in cui non sia prevista alcuna remunerazione per l'apporto della clientela, né al momento dell'adesione all'associazione né al momento dell'eventuale recesso.

Questo rientra tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili.

La maggiore partecipazione agli utili, infatti, non può essere considerata un corrispettivo dell'apporto della clientela, in quanto la ripartizione degli utili dipende da vari elementi, quali il bagaglio di conoscenze ed esperienze del singolo professionista.

Dipende, cioè, dal diverso peso professionale rivestito da ogni associato nel nuovo organismo associativo. La maggiore clientela apportata è una conseguenza di questi elementi. Non vi può essere, quindi, un rapporto diretto di tipo sinallagmatico tra l'apporto della clientela e la quota di utile attribuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I chiarimenti delle Entrate. Salva la rendita

Prezzo-valore stabile anche se la base è errata

Angelo Busani

L'errata indicazione della base imponibile al fine del calcolo dell'imposta dovuta per una compravendita soggetta all'applicazione del principio del "prezzo-valore" non compromette la possibilità di determinare l'imposta moltiplicando correttamente la rendita catastale per il coefficiente di aggiornamento vigente: è quanto riconosciuto dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 176/E del 9 luglio 2009.

Il prezzo-valore è il sistema di tassazione in base al quale la base imponibile dei trasferimenti immobiliari è determinata moltiplicando la rendita catastale per determinati coefficienti, indipendentemente

e) il contratto abbia ad oggetto un qualsiasi diritto reale su «immobili ad uso abitativo e relative pertinenze»;

f) il contratto sia soggetto all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro (quindi non si deve trattare di un contratto imponibile a Iva), ciò che accade quando il cedente non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione oppure quando il contratto, pur essendo soggetto a Iva, è esente dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

g) nell'atto sia dichiarato l'intero corrispettivo pattuito (nel caso in cui il fisco accerti l'occultamento del prezzo, la base imponibile è data infatti dal valore venale del bene);

g) la "parte acquirente" formuli "all'atto della cessione" una specifica "richiesta ... al notaio" (il quale la deve riportare nel contesto del contratto) di applicare la disciplina in parola.

Va quindi notato che la richiesta in questione riguarda solamente l'applicazione del sistema di tassazione denominato "prezzo-valore": non occorre menzionare anche la base imponibile su cui calcolare l'aliquota d'imposta, in quanto, per legge, essa è rappresentata dalla rendita catastale moltiplicata per i noti coefficienti.

Pertanto, ove nel contratto sia comunque dichiarata la base imponibile, si tratta di una mera indicazione, senza alcuna rilevanza: in particolare, se si trattasse di una indicazione erronea (ad esempio, per errore di calcolo), la tassazione non ne sarebbe appunto influenzata in quanto l'aliquota sarebbe comunque pur sempre da applicare al prodotto della moltiplicazione tra la rendita catastale e il coefficiente di aggiornamento.

NESSUN PERICOLO

Il comportamento del contribuente non ha conseguenze in riferimento all'imposta da pagare

dal prezzo dichiarato nel rogito (articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). L'applicazione della normativa in questione è subordinata al ricorrere dei seguenti presupposti:

a) l'acquirente sia una persona fisica;

b) l'acquirente non agisca nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;

c) il contratto consista in un trasferimento a titolo oneroso;

d) il contratto sia stipulato nella forma dell'atto notarile, e ciò in quanto la disciplina in esame presuppone che essa si applichi «su richiesta della parte acquirente resa al notaio»;

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

ENTI LOCALI

Al via la conferenza dei piccoli Comuni

Si apre oggi a Cernobbio, in provincia di Como, la nona conferenza nazionale dell'Ance piccoli Comuni. Riforme, semplificazione e sviluppo dei territori saranno i temi della conferenza.

INGEGNERI

Ordine dei tecnici sotto condizione

Paolo Stefanelli, presidente del consiglio nazionale degli ingegneri, precisa le condizioni per l'appoggio della categoria all'ordine che dovrebbe unire geometri e periti agrari e industriali. «Il progetto dice - incide su attività di competenza degli ingegneri e, se non opportunamente modificato, comporta conseguenze inaccettabili». I nodi da sciogliere, secondo Stefanelli, sono i percorsi formativi e la definizione delle competenze. «Il dialogo - rassicura Stefanelli - resta aperto e prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità delle tre categorie tecniche a condividere le nostre osservazioni».

CONFINDUSTRIA

Banca dati lavoro in un Cd-rom

Confindustria Latina ha realizzato un formulario del rapporto di lavoro su Cd-rom. L'opera contiene 130 tra lettere e contratti, organizzati secondo 14 macro-argomenti. I 400 link ipertestuali consentono di accedere a circa 300 documenti. La presentazione del Cd si terrà lunedì 13 luglio, alle 16, presso la sede di Confindustria Latina (via Montesanto 9).

G.P.T.

GRUPPO 24 ORE
La cultura del fatti

La Settimana Immobiliare
GUIDA ALL'INVESTIMENTO PER L'IMPRESA E LA CASA

24 ORE SYSTEM

IMMOBILI COMMERCIALI
RESIDENZIALI E TURISTICI

LOCALITÀ TURISTICHE

VENDITA - Nord

Bordighera: Attico in villa stile liberty completamente ristrutturata, ampie terrazze più solarium di 100 mq con piscina, completamente vista mare. Prezzo unico.

Trattative riservate.
www.heraimmobili.com
Tel. 035.33.03.02

Pied dans Peau. Allassio vicinanza, vendesi bilocale direttamente sulla spiaggia fronte isola Gallinara, terrazzo panoramico, ampi spazi verdi esterni. Possibilità box. Vendita diretta.
info@impresaponte.com
Tel. 023452095
Cell. 3381234690

Allassio. Nuovo trilocale splendida vista mare, ingresso indipendente, ampio terrazzo, giardino privato, aria condizionata, finiture prestigiose, cantina, box privato. Solarium, piscina condominiale. Possibilità mutuo. Vendita diretta.
info@impresaponte.com
Tel. 023452095
Cell. 3381234690

Cinque Terre - Framura. Villa singola di ampia metratura da ristrutturare, vista mare con piscina e parco. Trattative riservate. Vendita diretta. Possibilità permuta
info@impresaponte.com
Tel. 023452095
Cell. 3381234690

Porto Cervo - Liscia di Vacca. Vendonsi eleganti appartamenti arredati a 100 m dalla spiaggia del Bagaglio con spettacolare vista mare. Vendita diretta.
info@impresaponte.com
Tel. 023452095
Cell. 3381234690

TERRENI

Allassio: terreno edificabile in posizione incantevole con completa vista mare, cantiere subito, 3500 mq di slp. Trattative riservate.
www.heraimmobili.com
Tel. 035.33.03.02

IMMOBILI RESIDENZIALI

Milano piazza Medaglie d'Oro: Loft affitto/vendita 280 mq disposto su tre livelli con area fitness. Tetto in cristallo e box doppio. Nuovo, da vedere.
www.heraimmobili.com
Tel. 035.33.03.02

**LOCAZIONE UFFICI
TECNOPOLO - ROMA CASTEL ROMANO**



Importante complesso polifunzionale costituito da un edificio principale e due stabili secondari con portineria e centrale tecnologica, oltre vasta area verde, parte destinata alla viabilità interna e alle zone di sosta e parcheggio.

Le tipologie di uffici disponibili in locazione sono così composte:
UFFICIO MQ. 220 - 6 STANZE CON UNA SALA RIUNIONI;
UFFICIO MQ. 500 - 10 STANZE CON 2 SALE RIUNIONI;
UFFICIO MQ. 1.000 - 30 STANZE;
UFFICIO MQ. 2.000 - 60 STANZE.

Il complesso polifunzionale è ubicato in un contesto supportato da un'ottima viabilità, in quanto adiacente allo svincolo della Via Pontina denominato Castel Romano. Attraverso la Via Pontina è possibile raggiungere agevolmente il G.R.A., gli aeroporti della città e i vari caselli autostradali. Il Tecnopolo costituisce un punto di importante raccordo tra l'area industriale di Roma e quella del Lazio meridionale.

AREA PARCHEGGIO RISERVATA

VIGILANZA CON PRESIDIO FISSO

SERVIZIO DI RISTORAZIONE INTERNO



HEAD OFFICE:
10, Via Lima
00198 Roma Italy

T: +39 06 8535260
F: +39 06 8541831
corporate@rigomontirealestate.com



Rigomonti Real Estate
YOUR LINK TO THE MARKET
rigomontirealestate.com

VENDESI

**COLLINA DI RIVOLI (TORINO)
PRESTIGIOSA VILLA**

con piscina coperta, di 800 mq abitabili, più 400 mq da restaurare, accessori 350 mq, con parco secolare mediterraneo, con 5.000 mq di giardino.



**TORINO ZONA CRIMEA
VILLA SETTECENTESCA**

completamente restaurata con parco, 650 mq abitabili, accessori 250 mq.

Trattative Riservate

Studio Lordi

Via Saluggia 8 - Torino - Italy
Fox: + 39 011.77.11.301
Mobile + 39 335.80.47.362
E-mail: studiolordi@libero.it